

Fondazione “Luoghi Comuni”

Statuto

Articolo 1

A iniziativa della Federazione nazionale dei lavoratori pubblici della C.G.I.L. è costituita la Fondazione denominata:

Fondazione “Luoghi Comuni”

La Fondazione ha sede legale in Roma.

Articolo 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza sull'organizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici nonché dei problemi relativi al loro funzionamento;

All'uopo la Fondazione:

- promuove studi, ricerche sulla attività e la storia della Funzione Pubblica CGIL;
- promuove studi e ricerche anche a livello internazionale sulle tematiche della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici;
- promuove studi, ricerche e convegni sul pensiero politico, economico e sociale, sulla attività legislativa del Parlamento che abbiano conseguenze sulla pubblica amministrazione e sui servizi pubblici;
- promuove studi, ricerche, convegni sulla attività della pubblica amministrazione e sui servizi pubblici con riferimento alle conseguenze sul benessere sociale dei cittadini italiani anche comparato con gli altri paesi del mondo;
- promuove studi, ricerche, convegni sulla organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione e nei servizi pubblici volti a valorizzare il ruolo del lavoro pubblico;
- promuove studi, ricerche, convegni sulle relazioni sindacali come strumento di miglioramento della efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici;
- promuove rapporti con Fondazioni, Enti istituzionali culturali, sistema universitario nazionale e internazionale anche per sviluppare proprie iniziative;
- promuove pubblicazioni, anche in forma periodica, atti a diffondere i risultati delle proprie ricerche, dei convegni e dei seminari da essi organizzati e ogni altro lavoro che risulti utile alle proprie attività;
- sviluppa o affida a terzi ricerche specifiche sui temi connessi alle proprie finalità statutarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà stabilire rapporti e accordi di collaborazione con altre fondazioni e istituzioni, italiane e straniere; dotarsi di proprie strutture o usufruire di strutture

di terzi; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie che dovessero risultare utili o necessarie al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

La Fondazione potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie minoritarie, di controllo e totalitarie in enti e società aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione, come risulta dall'atto costitutivo, è costituito inizialmente dalla somma di euro 85.000 (Ottantacinquemila) donata dalla Federazione nazionale dei lavoratori pubblici della C.G.I.L. potrà essere incrementato per effetto di successive acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti in conformità alla normativa vigente.

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a patrimonio e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Articolo 4

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli amministratori provvederanno alla redazione di bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, attenendosi alle regole di ordinaria contabilità.

Articolo 5

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente,
- il Consiglio di amministrazione,
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 6

Il Presidente è nominato dalla Federazione nazionale dei lavoratori pubblici della C.G.I.L., ha ruolo di indirizzo e coordinamento della Fondazione, presiede il Consiglio di amministrazione di cui è membro e ha il compito di convocarlo ogni volta lo ritenga opportuno.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente, inoltre, vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto e sull'interpretazione delle stesse in caso di controversia, e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio anche valendosi del Segreta-

rio eventualmente nominato ai sensi del successivo art. 7.

Il Presidente partecipa alle riunioni del comitato scientifico.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

Articolo 7

Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri, compreso il Presidente, nominati dalla Federazione nazionale dei lavoratori pubblici della C.G.I.L., i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo reputi necessario, o quando ne facciano richiesta scritta almeno sei consiglieri.

La convocazione deve essere comunicata, almeno otto giorni prima della data fissata con avviso in forma di lettera, telegramma o telefax o e-mail, contenente: data, ora, luogo e ordine dei lavori. In caso di particolare urgenza è ammesso un limite di convocazione di almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio, in particolare, provvede a:

- elaborare e stabilire il programma di attività della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare modifiche al presente Statuto a eccezione dello scopo assegnato dalla fondatrice e della destinazione a tale scopo del patrimonio iniziale conferito;
- Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettive relative a incarichi affidati, regolarmente documentate.

Articolo 8

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti nominati dalla Federazione nazionale dei lavoratori pubblici della C.G.I.L., che ne designa il Presidente.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

Articolo 9

E' istituito il Comitato scientifico della Fondazione "Luoghi Comuni" composto da un minimo di cinque membri, nominati dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato ha compiti di consulenza scientifica; si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di amministrazione sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la eventuale apertura di nuove linee di attività; fornisce indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

La carica di componente del Comitato scientifico è a tempo indeterminato.

Articolo 10

La Fondazione si estingue nei seguenti casi:

- a) conseguimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
- b) perdita definitiva del patrimonio.

In tali casi non è consentita la trasformazione di cui all'art. 28 cod. civ. e i beni residui, all'esito della procedura di liquidazione, saranno devoluti alla Federazione fondatrice.

Articolo 11

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Roma,